



**Tribunale di Tolmezzo**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

SI COMUNICA A:

Avv. GRAZIANI DANIELA  
AVV. RINOLDI  
TOLMEZZO

Fax: *con. Muntz c/p hll*

---

Sez/Coll **LA** - Tribunale di Tolmezzo

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: **44/2011**

Giudice: **LUONGO FABIO**

Data prossima udienza: Ore:

**Parti nel procedimento**

Attore principale **FIOM ALTO FRIULI**  
**Avv. GRAZIANI DANIELA**


Convenuto principale **DM ELEKTRON SPA**  
**Avv.**

---

**Oggetto:**

**Testo comunicazione**

Tolmezzo 19/05/2011



**IL CANCELLIERE**  
**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*M. M. M.*

R.G. n. 44/2011\_Lav.

201/196



IL TRIBUNALE ORDINARIO  
DI TOLMEZZO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del lavoro dott. Fabio Luongo, relativamente al procedimento ex art. 28 legge n. 300/1970 promosso con ricorso dd. 6.4.2011 dep. in data 7.4.2011,

DA

FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM - CGIL Alto Friuli, con sede in Gemona del Friuli (Ud), Via Campagnola n. 2; in persona del Segretario provinciale e legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Di Stasi, Franco Focareta, Alberto Piccinin, Elena Poli, Emilia Recchi, Daniela e Giulia Pividori, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Ludovico Rinoldi;

- ricorrente -

CONTRO

DM ELEKTRON S.P.A., con sede in Buja via Polvaries n. 39, in persona legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Giacinto Favalli, dall'avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. prof. Arturo Maresca, dall'avv. Daniele Compagnone e dall'avv. Giulio Mosetti ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Barbara Zilli;

- resistente -

letti gli atti, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dd. 11.5.2011,

OSSERVA

Con il ricorso indicato in epigrafe, FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM - CGIL Alto Friuli, nel prosieguo solo FIOM Alto Friuli, ha chiesto che il Tribunale di Tolmezzo, in funzione di giudice del lavoro, accertasse e dichiarasse l'asserita antisindacalità

della condotta ascritta alla convenuta DM ELEKTRON S.p.A. e consistita, secondo le prospettazioni della ricorrente federazione: 1) nell'aver, la resistente società, negato la perdurante applicazione, a tutti i propri dipendenti, del CCNL del 20 gennaio 2008 sottoscritto anche da FIOM-CGIL, prestando invece adesione ad altro testo contrattuale del 15.10.2009; 2) nell'essersi resa la stessa DM ELEKTRON parte attiva -in esecuzione di apposita clausola contrattuale inserita in detto secondo accordo ed intitolata "*quota contributiva una tantum*"- per sollecitare o, comunque, per favorire il versamento di una "quota contratto" (qualificata come quota associativa straordinaria) da parte dei propri lavoratori non iscritti al sindacato a vantaggio delle OO.SS FIM e UILM, in quanto firmatarie di tale ultimo accordo; 3) nell'aver quindi, con le condotte di cui sopra, gravemente leso l'immagine della OS ricorrente quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale e in particolare nei confronti dei dipendenti della società convenuta.

Per l'effetto, FIOM Alto Friuli ha domandato che il Tribunale adito, nell'ordinare alla resistente la cessazione delle condotte dianzi descritte: a) intimasse a DM ELKTRON di applicare ai propri dipendenti il CCNL del 20 gennaio 2008, quale unico ed esclusivo contratto collettivo nazionale di lavoro valido ed efficace fino alla naturale cessazione dei suoi effetti, per come prevista nello stesso, obbligando la società resistente a dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare all'organizzazione ricorrente ed a tutti i lavoratori occupati in azienda; b) disponesse, sempre a carico della medesima Società, l'obbligo di affiggere per 20 giorni l'emanando decreto in luogo dello stabilimento accessibile a tutti, nonché di pubblicarne copia integrale a proprie spese sui quotidiani, "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "Il Manifesto" e "l'Unità", con caratteri doppi rispetto al normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli, entro gg. 15 dalla pubblicazione del provvedimento; c) condannasse, in ultimo, DM ELEKTRON alla rifusione delle spese di lite.

A sostegno della propria articolata domanda, FIOM Alto Friuli ha allegato, in sintesi: I) che il 15 ottobre 2009 FEDERMECCANICA e ASSISTAL avevano sottoscritto con le sole organizzazioni sindacali FIM-CISL e UILM-UIL un accordo (v. doc. 1 ric.) il quale veniva presentato dalle parti stipulanti come il rinnovo del CCNL del 20 gennaio 2008 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, siccome attuativo del nuovo sistema di regole, previste per la contrattazione collettiva, introdotto dall'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 (v. doc. 2 ric.), accordo non firmato, peraltro, dalla maggior confederazione sindacale, la CGIL, cui aderiva la FIOM; II) che la FIOM-CGIL, invero,

non aveva sottoscritto neppure il citato accordo del 15 ottobre 2009, mentre aveva siglato, unitamente a FIM-CISL e UILM-UIL, il CCNL del 20 gennaio 2008, da ritenersi ancora in vigore, avendo quest'ultimo scadenza fissata al 31.12.2011 (v. doc. 4 ric.); III) che, in precedenza, e più precisamente il 29.6.2009, le OO.SS. FIM-CISL (nel prosieguo, solo FIM) e UILM-UIL (nel prosieguo, UILM), avevano trasmesso a FEDERMECCANICA ed ASSISTAL una lettera mediante la quale, "in attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009", comunicavano a queste ultime -mettendo di ciò al corrente la stessa Fiom con nota del 6.7.2009- "formale disdetta del CCNL 20 gennaio 2008 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti" (v. doc. 5 ric.) e preannunciavano l'invio -come, in effetti, di seguito avvenuto- della loro piattaforma con le richieste delle modifiche da apportare al CCNL, per il rinnovo sia della parte economica che normativa; IV) che Fiom, tuttavia, con risposta dd. 9.7.2009 inoltrata a FIM e UILM -ma spedita, per conoscenza, anche a FEDERMECCANICA e ASSISTAL- aveva subito messo in discussione la legittimità e, comunque, l'efficacia della citata disdetta, riguardando quest'ultima un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle stesse organizzazioni sindacali FIM e UILM -oltre che dalla medesima Fiom- con FEDERMECCANICA, -il quale, come anticipato, aveva un termine di durata fissato al 31.12.2011- e, dunque, doveva ritenersi tutt'ora in vigore quantomeno fino alla sua naturale scadenza, per come lì indicata da tutte le parti allora firmatarie; V) che, sempre Fiom, con dichiarazioni pubbliche, aveva contestato, in seguito, anche la presentazione di una piattaforma separata (v. doc. 8 ric. - comunicato stampa Fiom 8.07.2009), sottoscritta solo da FIM e UILM, per il rinnovo del contratto (doc. 9 ric. - bozza piattaforma per rinnovo contrattuale 2010-2012 FIM-UILM), in quanto tutte le ridette organizzazioni avevano già presentato una loro piattaforma comune per il rinnovo sia della parte normativa che di quella economica del CCNL unitario del 20 gennaio 2008; VI) che, inoltre, FEDERMECCANICA, benché avesse comunque ricevuto anche da Fiom, in data 9.7.2009, la piattaforma per il rinnovo del solo biennio economico del contratto CCNL del 20 gennaio 2008 (in scadenza per tale sola parte dal 31.12.2009), non aveva inteso dare seguito al negoziato sul punto, giudicando detta piattaforma al di fuori del sistema di regole definito con l'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 e ritenendo, di contro, utile solo quella proposta da FIM e UILM, poiché coerente con il sistema in parola; VII) che il prosieguo delle trattative sindacali aveva visto, quindi, la Fiom partecipare agli incontri programmati unicamente come osservatrice, in netto disaccordo con il percorso negoziale che le altre parti

avevano inteso seguire; VIII) che tale dissenso, pertanto, era rivolto anche all'esito di detto percorso negoziale, ovvero al testo definitivo siglato da FEDERMECCANICA, ASSISTAL, FIM, UILM e presentato da tali attori come rinnovo del CCNL del 20 gennaio 2008, rifiutando FIOM apertamente detto testo sia per questioni afferenti al metodo con cui -in asserita violazione delle regole di democrazia e rappresentatività sindacale- al menzionato rinnovo si era pervenuti, sia per ragioni di merito, avendo il nuovo accordo introdotto, sotto diversi profili, condizioni dichiaratamente peggiorative rispetto al CCNL del 20 gennaio 2008; IX) che, pertanto, nell'organizzare iniziative di contrasto contro l'accordo separato in questione, FIOM aveva provveduto ad informare FEDERMECCANICA e ASSISTEL, che -in coerenza con le dichiarazioni e le posizioni assunte dalla FIOM-CGIL al tavolo delle trattative per il rinnovo del biennio economico- a tutte le imprese associate alla predette sigle datoriali sarebbe stata inviata una lettera di diffida volta ad ottenere conferma espressa in ordine alla permanente efficacia del CCNL stipulato il 20/1/2008 almeno fino al 31/12/2011, riservandosi il sindacato di adire le vie legali in caso di risposta negativa o di non risposta e precisando, al contempo, che, relativamente alla vertenza sul rinnovo del biennio economico 2010/2011, la stessa doveva intendersi -per FIOM- ancora aperta, sicché gli aumenti salariali nel frattempo corrisposti dalle imprese ai lavoratori altro non avrebbero potuto considerarsi che un'erogazione unilaterale. (v. doc. 33 ric. - lettera FIOM 4.12.2009 e doc. 35 ric. - modello di diffida); X) che, in risposta a tale nota informativa ed alla successiva diffida, FEDERMECCANICA aveva preso posizione sul tema rappresentando come "*... le imprese non (avrebbero potuto) che imputare all'Accordo di rinnovo 15 ottobre 2009 gli aumenti retributivi che saranno erogati ai dipendenti...*" (v. doc. 34 ric. - lettera Federmeccanica 10.12.2009), mentre DM ELEKTRON, tramite un modulo di comunicazione "standard" utilizzato praticamente in tutta Italia, aveva ribadito al sindacato che "*... Le preoccupazioni manifestate dalla Vostra organizzazione in ordine al rispetto dei diritti relativi alla libertà e attività sindacale -per la tutela dei quali ipotizzate di avvalervi dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori- si palesano del tutto infondate e teniamo a rassicurarvi del pieno ed integrale rispetto da parte nostra di tali diritti negli stessi modi e nelle medesime forme fin qui in essere*" (v. doc. 39 ric.); XI) che, malgrado tali formali quanto ambigue rassicurazioni ed a dimostrazione, invece, della inequivoca volontà della società resistente di dare applicazione al solo accordo separato e di ritenere superato e non più vigente il CCNL sottoscritto il 20.01.2008 da tutte le organizzazioni sindacali, DM ELEKTRON aveva iniziato, dal febbraio

2010, a predisporre le buste paga utilizzando i riferimenti e gli importi del predetto accordo separato (v. doc. 40 ric. - prospetti paga anno 2010), negando ai lavoratori l'indennità di vacanza contrattuale che pure sarebbe loro spettata in base all'art. 3 del CCNL del 2008 ed inserendo -sempre nelle buste paga- un modello per il pagamento di 30 euro (c.d. "Quota contratto") che l'Azienda stessa avrebbe poi versato alla FIM o alla UILM in qualità di OO.SS firmatarie del testo contrattuale del 15 ottobre 2009, modificativo e sostitutivo del CCNL del 2008 (doc. 46 ric.); XII) che, del pari, nello stesso periodo di tempo, FEDERMECCANICA ed ASSISTAL avevano continuato a sottoscrivere con le sole OO.SS. FIM e UILM ulteriori accordi in esecuzione ed a completamento del testo contrattuale firmato il 15 ottobre 2009 (v. doc. 41 ric. - Accordo dell'11.11.2009 relativo alla ridefinizione -peggiorativa- e alle nuove decorrenze delle "Percentuali di maggiorazione retributiva per i lavoratori a cottimo e con cottimisti" già definite all'art. 7 Sezione IV - Titolo III ed all'art. 2, Sezione IV - Titolo IV del CCNL del 2008; v. doc. 42 ric. - Accordo del 25.02.2009 con il quale venivano posticipate le date relative alla richiesta ai lavoratori non iscritti della c.d. "quota - contratto"; v. doc. 43 ric. - Intesa del 28.07.2010 in attuazione delle previsioni contenute nel testo contrattuale del 15 ottobre 2009; v. doc. 45 ric., contenente l'ulteriore integrazione dd. 29.9.2010 al testo negoziale sottoscritto il 15 ottobre 2009 ed intitolata "art. 4 bis", ove si prevedeva la derogabilità *in peius* del CCNL da parte della contrattazione aziendale); XIII) che, infine, in data 22.9.2010, sempre FEDERMECCANICA aveva fatto pervenire una lettera di disdetta del CCNL del 20.1.2008 (v. doc. all. n. 44) dal seguente tenore: "*Ferme restando la legittimità e la validità dell'Accordo 15 ottobre 2009, che ha rinnovato il CCNL 20 gennaio 2008 ed è applicato nelle nostre aziende dal 1 gennaio 2010, Vi comunichiamo formalmente e per mera cautela la disdetta e, con effetto dal momento in cui diverrà operativa l'ultrattività ivi disciplinata, la nostra volontà di recedere dal CCNL 20 gennaio 2008 rendendo così inequivocabile l'estinzione del medesimo*".

Costituiti in giudizio, DM ELEKTRON S.P.A. ha contestato la ricostruzione attorea dei fatti ed ha chiesto, al contrario, il rigetto del ricorso eccependo in via preliminare: a) la strumentalità dell'azione giudiziale intentata dalla ricorrente, siccome volta a risolvere una controversia di chiaro carattere nazionale e riguardante -per questo- soggetti diversi da quelli evocati in causa, con conseguente carenza di legittimazione delle parti attualmente in lite; b) l'ulteriore inammissibilità della tutela invocata, visto che qui, il procedimento ex art. 28 L. 300/1970 si era tradotto, nella sostanza, non già in una richiesta -astrattamente legittima- di

rimuovere specifici comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro quanto, piuttosto, in un'azione di mero accertamento su quale dovesse essere il CCNL effettivamente applicabile al caso di specie; c) il difetto di attualità della condotta comunque addebitata a DM ELEKTRON e la carenza dei presupposti di urgenza nel provvedere, poiché, da un lato, la reazione di FIOM - Alto Friuli e la conseguente determinazione del sindacato di ricorrere al giudice era sorta a 18 mesi di distanza dalla conclusione del contestato CCNL e, dall'altro lato, il contratto di cui si invocava la permanente vigenza sarebbe comunque scaduto il 31.12.2011; d) la mancata indicazione dei diritti sindacali concretamente lesi.

DM ELEKTRON ha quindi insistito nel sostenere l'infondatezza del ricorso anche in via di merito, deducendo al riguardo: 1) che nessun disconoscimento aziendale del CCNL 2008 era mai avvenuto; 2) che la stipulazione del successivo CCNL del 2009 non avrebbe precluso, per ciò solo, la compresenza del precedente accordo; 3) che la rinegoziazione di un contratto collettivo prima della sua scadenza non integrava gli estremi di una condotta antisindacale, essendo pratica negoziale del tutto legittima; 4) che, anzi, proprio la domanda della ricorrente sigla sindacale mirava ad imporre alla società convenuta un "pubblico ripudio" dell'accordo che, a livello nazionale, era stato raggiunto tra FEDERMECCANICA ed ASSISTAL da una parte e FIM e UILM dall'altra; 5) che nessun profilo di antisindacalità era ravvisabile, poi, nella richiesta, indirizzata ai lavoratori DM non iscritti ad alcun sindacato, circa la loro disponibilità al versamento della c.d. "quota contratto"; 6) che, in pratica, vi era sostanziale analogia, sul piano normativo, tra il CCNL del 2008 e quello del 2009; 7) che nessun discredito era comunque derivato, a seguito dei fatti contestati, alla ricorrente organizzazione sindacale; 8) che neppure era ravvisabile un intento lesivo nella condotta tenuta dalla resistente.

Tanto premesso in fatto, il ricorso, deve ritenersi infondato. Lo stesso, pertanto, incontra rigetto in ragione delle motivazioni che seguiranno. Per prima cosa, tuttavia, giova sgombrare il campo dalle questioni preliminari sollevate dalla resistente.

Nell'ordine, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva del ricorrente sindacato da un lato e di DM ELEKTRON dall'altro, va osservato come tale doglianza non abbia pregio. Al riguardo, invero, anche al fine sciogliere subito l'ambivalenza -destinata altrimenti a fuorviare il reale tema di indagine- tra la dimensione prevalentemente nazionale che le allegazioni di entrambe le parti hanno impresso alla materia del contendere ed il contesto necessariamente locale entro il quale, invece, deve inquadrarsi il ricorso al vaglio,

occorrerà chiarire sin d'ora come immediato oggetto del procedimento in esame non siano - né potranno essere, se non di riflesso- le complesse problematiche che affliggono, non da oggi, le relazioni industriali tra le associazioni rappresentative dei datori di lavoro -qui, in particolare, CONFINDUSTRIA E FEDERMECCANICA- e quelle dei lavoratori, anche con riferimento alla sempre più faticosa dialettica interconfederale. Del pari, risulta opportuno precisare come -sempre tramite l'avviato procedimento ex art. 28 Legge 300/1970- neppure sarà possibile pervenire, da parte di FIOM Alto Friuli, ad una forzata ricomposizione di quella unità sindacale che la presentazione di piattaforme negoziali separate pare aver temporaneamente dissolto o, comunque, ottenere una sanzione giudiziale che, anche in via indiretta, certifichi il reale grado di rappresentatività di taluno tra i diversi sindacati confederali o di categoria coinvolti nella vicenda e la conseguente maggior capacità di questa o di quella sigla sindacale nello stipulare accordi collettivi meglio rispondenti agli interessi dei lavoratori.

Più limitatamente, invero, a conferma dell'effettiva legittimazione processuale delle parti oggi in lite, va detto che la questione da risolvere attiene, in questo caso, alla sola verifica circa la possibilità di ascrivere a DM ELKTRON, come sostenuto dalla ricorrente, atteggiamenti concreti tali da aver leso in passato -e da minacciare tutt'ora- un interesse giuridicamente rilevante del sindacato, pregiudicando quest'ultimo nell'esercizio delle libertà riconosciutegli dall'ordinamento o, per altro verso, compromettendone l'immagine di organizzazione affidabile come controparte negoziale agli occhi dei dipendenti della resistente stessa.

In secondo luogo, proseguendo nell'analisi delle eccezioni preliminari di DM ELEKTRON, neppure vi sono dubbi, almeno in astratto, sull'ammissibilità del presente ricorso. Ed infatti, non pare potersi riscontrare, nella sua presentazione, l'esclusivo interesse di FIOM Alto Friuli -come tale non tutelabile attraverso il mezzo processuale impiegato- ad una pronuncia di mero accertamento su quale sia il CCNL da applicare in concreto. In realtà, salvi i rilievi meritali che seguiranno, la ricorrente OS, dato come presupposto il disconoscimento e la disapplicazione, da parte società convenuta, del CCNL del 20 gennaio 2008 e ritenendo inoltre che l'applicazione dell'accordo separato del 2009 in azienda integrasse, al tempo stesso, un "*... illegittimo e radicale inadempimento contrattuale*" nonché una "*evidente e clamorosa fattispecie di attività antisindacale*" (v. pag. 20 di 31 del ricorso), ha dimostrato di perseguire un interesse condannatorio diverso ed ulteriore, domandando, in coerenza con le



sue prospettazioni iniziali, la cessazione di tali specifiche condotte asseritamente poste in essere da DM e pretendendo, al contempo, l'adozione di un decreto che intimasse alla resistente "di applicare ai propri dipendenti il CCNL del 20 gennaio 2008, quale unico ed esclusivo contratto collettivo nazionale di lavoro valido ed efficace fino alla naturale cessazione dei suoi effetti" (v. pagg. 27 di 31, ibidem).

In terzo luogo, non può infine essere coltivata neanche l'eccezione di inattualità della condotta ascritta da Fiom Alto Friuli a DM ELEKTRON, eccezione che la difesa della resistente ha fondato sulla circostanza del lungo tempo trascorso tra la stipulazione degli Accordi del 2009 e la decisione del sindacato di agire in giudizio per contrastarne gli effetti, in favore dell'intesa del 2008. Si è condivisibilmente sostenuto, a tal riguardo, come la mancata fissazione, da parte del legislatore, di un termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 28 St. lav., consenta di scartare la tesi che, tra le condizioni di proponibilità della domanda di repressione della condotta antisindacale, debba annoverarsi l'immediatezza della reazione dei soggetti lesi dal contegno -denunciato come antisindacale- del datore di lavoro. Non può escludersi, pertanto, che la domanda giudiziale venga utilmente azionata anche dopo lungo tempo dall'inizio della condotta illegittima, ove il comportamento contestato sia ancora in atto (tale lo ritiene, nel caso di specie, Fiom Alto Friuli) e permangano gli effetti lesivi della libertà o delle attività del sindacato (di questo si lamenta, nella sostanza, l'organizzazione ricorrente).

Fermo quanto precede, andando allora alle ragioni di rigetto del ricorso, queste si fondano su un duplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto, si ritiene che Fiom Alto Friuli erri nel sostenere, come affermato nelle sue conclusioni (v. pag. 27 di 31 del ricorso) e ribadito anche in sede di udienza di discussione, che la rinegoziazione del vigente CCNL avrebbe dovuto promanare, per essere efficace e non trasformarsi in inammissibile prevaricazione di una parte sull'altra, da tutti i soggetti che tale contratto avevano originariamente sottoscritto, stante anche l'asserita impossibilità di ipotizzare, pena un'intollerabile confusione di fonti regolatorie, una contestuale applicazione di due accordi collettivi all'interno di un'unica azienda.

In questi termini, il tema è mal posto perché disconosce -determinando una singolare prevaricazione all'incontrario- il fenomeno, pur ammesso in dottrina e giurisprudenza -oltre che già manifestatosi in passato, anche nel comparto dei metalmeccanici- dei c.d. "accordi separati", sulla validità dei quali, almeno sotto un profilo strettamente giuridico, non è dato

di poter dubitare. Con tale formula, invero, si è soliti fare riferimento non solo alle ipotesi di successione tra contratti collettivi firmati non da tutte le organizzazioni sindacali che pure avevano partecipato al negoziato per il rinnovo degli stessi ma, anche, all'eventuale sovrapposizione di accordi sindacali aventi il medesimo ambito applicativo e definiti "separati" appunto perché destinati a dare luogo ad un possibile pluralismo di fonti concorrenti di regolazione dei rapporti di lavoro.

Ciò, del resto, è proprio quanto accaduto con l'Accordo del 15 ottobre 2009 tra FEDERMECCANICA ed ASSISTAL da un lato e FIM e UILM dall'altro, accordo -quest'ultimo- destinato a confrontarsi, per l'appunto, con il problema della sovrapposizione temporale tra esso ed il precedente contratto nazionale del gennaio 2008. Secondo la tempistica in vigore ai sensi del Protocollo del luglio '93, invero, detto contratto nazionale aveva una distinta durata, quadriennale per la parte normativa "fino a tutto il 31 dicembre 2011", e biennale per la parte economica, "fino a tutto 31 dicembre 2009". Stando, invece, alla tempistica -unica e triennale- stabilita *ex novo* dall'accordo interconfederale dell'aprile 2009 (anche questo non sottoscritto dalla CGIL), è ora prevista una decorrenza dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Sotto tale profilo, pertanto, atteso il sovrapporsi di un accordo separato ad un contratto unitario non ancora scaduto, la più corretta impostazione del problema di fondo, ai fini che qui rilevano, non pare essere quella di verificare se tale accordo separato abbia o meno valore in assoluto, quanto piuttosto di stabilire quale debba essere l'ambito soggettivo della sua concreta applicazione. E del resto, la facoltà rimessa a ciascuna delle parti stipulanti di provocare -almeno limitatamente ai propri iscritti- l'effetto estintivo di un CCNL vigente, risolvendone consensualmente l'efficacia per mutuo dissenso (cosa diversa dal recesso unilaterale) anche quando quest'ultima sia sottoposta ad un termine di durata, rinvia il suo fondamento nello stesso art. 39, comma 1 della Costituzione e nel riconoscimento, in detta previsione, del superiore principio della libertà di organizzazione sindacale, destinata a tradursi anche -e necessariamente- nella costante libertà dell'agire negoziale per il perseguimento, da parte del sindacato, della miglior tutela degli interessi collettivi dei lavoratori.

Un diverso modello di relazioni sindacali, invero, avrebbe potuto utilmente predicarsi e legittimamente imporsi solo nella misura in cui fosse stata data attuazione all'ultima parte del medesimo art. 39 Cost. laddove, com'è noto, si riconosce(va) ai sindacati, previa

registrazione degli stessi, la capacità, *"rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, (di) stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce"*.

Con ciò, peraltro, non si intende certo negare i rischi evidenti e le conseguenze negative -del resto già ampiamente segnalati dalla più attenta dottrina- che la frantumazione della gestione unitaria dei rapporti sindacali in ambito nazionale, oltre che all'interno dei luoghi di lavoro, è in grado di arrecare al sistema delle relazioni industriali complessivamente inteso; si vuole solo dire che tali rischi non possono determinare, per ciò solo, l'illegittimità degli accordi separati qui oggetto d'esame o, peggio, indurre a giudicare antisindacale la condotta di chi è chiamato ad applicarli.

Né, sotto altro profilo giuridico, una volta assoggettata alle regole del codice civile in materia di contratti la disciplina degli effetti derivanti dal contratto collettivo, pare poi corretto sostenere, per pervenire a diverse conclusioni, come debba comunque ritenersi *"elementare regola di diritto comune quella per la quale, nei contratti sottoscritti da una pluralità di parti (qui, per l'appunto, il CCNL del 20.1.2008 - N.D.R.), la volontà di recedere dal contratto di alcune solo delle parti stipulanti, al di fuori delle ipotesi eventualmente previste dal contratto stesso, ovvero dalla legge, non possa incidere sul vincolo obbligatorio e sulla efficacia del contratto"*, essendo eventualmente consentito, a tale volontà separata, di operare solo per il tempo successivo al termine di validità dell'accordo collettivo in essere (v. pag. 18 di 31 del ricorso).

Siffatta ricostruzione dogmatica, invero, trascura la distinzione -che pure, sull'evocato piano civilistico non può essere elusa- tra pluralità di soggetti e pluralità di parti all'interno di un contratto. Più soggetti contraenti, infatti, possono essere considerati come parte negoziale unitaria, pur nella loro composizione plurisoggettiva, solo quando essi siano destinati ad identificare un inscindibile centro di interessi comune. Che ciò -pur essendo esito nei fatti augurabile- non ricorra necessariamente nel caso della contrattazione collettiva, è reso evidente non solo dal fenomeno degli accordi separati qui al vaglio, ma anche dalle stesse concrete dinamiche che connotano il negoziato; queste ultime, a ben vedere, lasciano chiaramente trasparire, attraverso la presentazione di distinte piattaforme e l'avvio di autonome rivendicazioni, sensibilità affatto differenti da sindacato e sindacato le quali, anche laddove trovino definitiva composizione nella firma del CCNL, non annullano l'identità di ciascuna organizzazione e la libertà -che a queste deve pur sempre riconoscersi- di

determinarsi in maniera autonoma alla ricerca di nuovi e diversi equilibri con la controparte datoriale ove questi equilibri siano ritenuti meglio rispondenti al perseguimento degli obiettivi di tutela della classe dei lavoratori nel variato contesto socio-economico di riferimento.

Anche qui, pertanto, il piano dell'opportunità -è cioè quello dell'auspicabile unità dell'azione sindacale- non può essere assunto come parametro di valutazione per stabilire la legittimità o meno delle condotte negoziali tenute dagli attori del negoziato.

In altri termini, va allora ribadito il seguente concetto: se è pur vero che l'accordo "separato" dei metalmeccanici del 2009 non ha tolto efficacia al CCNL del 2008 siglato da tutte le associazioni sindacali, ciò non significa che sia da considerarsi illegittimo lo stesso accordo separato ed inefficace il mutuo dissenso esercitato *ante tempus* da FEDERMECCANICA, ASSISTAL, FIM e UILM, solo perché a tale dissenso non avrebbe aderito FIOM. Al contrario, l'accordo di cui trattasi integra a pieno titolo -come visto- un valido atto di autonomia privata collettiva, esercitato da soggetti negoziali diversi da quelli che avevano concluso le trattative nel 2008 e destinato, in quanto tale, a vincolare gli iscritti ai sindacati stipulanti ed i lavoratori che a detto accordo prestino adesione, anche implicitamente.

Di ciò, del resto, vi è indiretta ma chiara conferma nella lettera trasmessa da FEDERMECCANICA alla FIOM il 22.9.2010 e contenente, oltre alla riaffermazione della "legittimità e validità dell'Accordo 15 ottobre 2009", anche l'ufficiale disdetta dal CCNL 2008 con effetto, comunque, dichiaratamente posticipato all'1.1.2012 (v. doc. 44 ric.). Siffatta disdetta, infatti, non può che implicare, *a contrario*, il pacifico riconoscimento della permanente vigenza, fino ad allora, (anche) di tale ultimo contratto, riconoscimento non certo inficiato dalla circostanza che la disdetta in parola era stata comunicata "*formalmente e per mera cautela*". Tale espressione, invero, nulla toglie alla serietà dell'intento ricognitivo di FEDERMECCANICA, ben potendo la essa giustificarsi, in realtà, con ragioni di semplice scrupolo formale, giacché, proprio per il principio di effettività che governa la contrattazione collettiva, una "disdetta" in termini sostanziali avrebbe già potuto essere ravvisata nella avvenuta sottoscrizione del CCNL 2009.

I rilievi che precedono, allora, specie se confrontati, da un lato, con le allegazioni di FIOM Alto Friuli a sostegno della tesi circa l'antisindacalità della condotta ascrivibile alla società resistente, ("*l'aver negato la perdurante applicazione, a tutti i propri dipendenti, del CCNL del 20 gennaio 2008 sottoscritto anche da FIOM-CGIL, prestando invece adesione ad*

altro testo contrattuale del 15.10.2009") e commisurati, dall'altro lato, con il *petitum* del ricorso (tra l'altro, "intimare alla società convenuta di applicare ai propri dipendenti il CCNL del 20 gennaio 2008, quale unico ed esclusivo contratto collettivo nazionale di lavoro valido ed efficace fino alla naturale cessazione dei suoi effetti"), giustificherebbero, per ciò solo, il rigetto della domanda attorea, alla stregua del necessario rispetto -a cui il giudice è tenuto anche nel contesto deformatizzato che connota il procedimento ex art. 28 St. lav.- del principio processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

Sostenere una diversa conclusione, infatti, significherebbe, in primo luogo, autorizzare in maniera indebita il giudice -nell'ambito di una fattispecie strutturalmente aperta quale quella ex art. 28 St. lav.- ad identificare in via autonoma gli estremi dell'antisindacalità del contegno attribuito a DM ELEKTRON, estrapolando gli stessi all'interno della precisa ma differente ricostruzione fattuale dedotta dalla ricorrente OS. In secondo luogo, ciò finirebbe per implicare, al contempo, la possibilità -invero ugualmente inammissibile- di addivenire ad una pronuncia non conforme alla prospettazione difensiva di Fiom Alto Friuli, ribadita pure all'udienza di discussione; quella, cioè, secondo cui l'unico genuino CCNL vigente ed applicabile *erga omnes* era e restava il CCNL del 20 gennaio 2008, l'altro accordo del 2009 integrando, invece, nulla più che una palese violazione del principio *pacta servanda sunt*, oltre che una grave aggressione all'equilibrio delle relazioni intersindacali.

Detto questo, occorre comunque prendere in considerazione, per completezza di indagine e per evitare inopportune derive formalistiche nell'interpretazione della domanda giudiziale qui all'esame, una lettura alternativa del ricorso, al fine di valutare se nel *thema decidendum* introdotto dalla ricorrente OS non possa comunque ritenersi implicitamente contenuta la questione relativa alla richiesta di ripristinare a favore dei soli lavoratori di DM ELEKTRON associati Fiom-Cgil l'applicazione -asseritamente interrotta in spregio al sindacato- del CCNL 2008, senza contestazioni ulteriori in ordine alla validità, per gli altri dipendenti, degli accordi separati del 2009.

Unicamente in questi termini, infatti, sarebbe prospettabile un'effettiva lesione delle prerogative di Fiom Alto Friuli, consistita nell'aver messo in discussione la credibilità di detto sindacato avanti ai propri iscritti, ledendone al contempo l'immagine di attore negoziale affidabile. Ed invero, stante la già chiarita legittimità dell'accordo separato, va detto che nei confronti degli iscritti alle sigle Fim e Uilm, così come verso quei lavoratori non aderenti ad

alcun sindacato, Fiom stessa non avrebbe potuto rivendicare alcun potere rappresentativo e lamentare, di conseguenza, un'indebita compressione di quest'ultimo, ma solo allegare episodi -nei fatti, peraltro, mai contestati- di negazione, da parte di DM ELEKTRON, della libertà di azione sindacale all'interno della fabbrica o di illegittima limitazione alle attività di persuasione e di proselitismo che l'ordinamento riconosce indistintamente ad ogni organizzazione sindacale, anche al fine di illustrare a tutti i lavoratori la bontà delle proprie rivendicazioni negoziali.

Neppure sotto questo nuovo profilo fattuale, tuttavia, una questione di condotta antisindacale ha seriamente ragioni di porsi, a meno di non voler indulgere, al riguardo, in nominalistiche questioni di principio.

Si consideri, infatti, in argomento: a) che a DM ELEKTRON non è mai stata addebitata alcuna specifica ed univoca manifestazione esteriore dalla quale riscontrare l'effettiva volontà dell'impresa di negare la permanente validità del CCNL 2008 o, in altro modo, di screditarne la portata regolatoria; b) che, anzi, come riferito dallo stesso procuratore della resistente e ribadito dal legale rappresentante di DM all'udienza di discussione, in azienda permane affisso il predetto "vecchio" CCNL; c) che, in ogni caso, l'accordo separato del 2009, nella sua parte normativa, ha mantenuto intatte la gran parte delle clausole precedenti, salvo che per taluni specifici aspetti realmente innovativi inerenti, in particolare, alla disciplina del contratto determinato, del contratto *part-time* (destinata, peraltro, ad entrare in vigore solo nel 2012) ed alla possibilità di derogare *in peius*, con accordi aziendali, quanto contrattato a livello nazionale; d) che, tuttavia, in DM ELEKTRON, non è stata né accertata né allegata l'applicazione di alcuna delle predette clausole innovative, applicazione che, invece, avrebbe potuto costituire un chiaro indice sintomatico di un eventuale disconoscimento o disapplicazione del CCNL 2008; e) che, in realtà, Fiom Alto Friuli ha preteso di rintracciare tale indice, ad asserita riprova della dedotta antisindacalità del congegno tenuto dalla società resistente, nella sola applicazione a tutti i dipendenti dei trattamenti retributivi migliorativi previsti nella parte economica dell'accordo separato del 2009, oltre che nel fatto di aver agevolato -tramite apposito modulo allegato alla busta paga- il versamento, da parte dei lavoratori non iscritti al sindacato, della "quota contributiva una tantum" a favore di FIM e UILM.

Si ritiene, tuttavia, che le condotte da ultimo richiamate sub e) in alcun modo possano integrare gli estremi rivelatori della lamentata antisindacalità.

Ed invero, fermo il fatto che, nel caso di specie, i lavoratori -per quanto già detto in precedenza- si trovano di fronte a due contratti efficaci e coesistenti pur se ad applicazione soggettiva variabile e rilevato anche che, salvo gli iscritti alla Fiom, nessuna esplicita riserva è stata formulata dai medesimi lavoratori all'atto del ricevimento degli aumenti salariali in parola, va detto come la prima delle condotte di cui trattasi non poteva che porsi come scelta obbligata per il datore di lavoro, sia in forza del principio di non discriminazione sancito dall'art. 16 St. lav. sia, probabilmente, anche in ragione dell'ulteriore principio di adeguatezza della retribuzione contenuto nell'art. 36 Cost.. La seconda condotta, invece, risulta comunque del tutto priva di contenuti lesivi dell'immagine di Fiom Alto Friuli, essendo stata chiaramente rimessa alla libera scelta dei soli lavoratori non sindacalizzati (v. doc. 46 ric.) la facoltà di versare o meno la contribuzione straordinaria richiesta da Fim e Uilm, sindacati non certo "di comodo", per il rinnovo del CCNL, rinnovo legittimamente ed effettivamente avvenuto, anche se con modalità separate.

In altri termini, è dirimente osservare che, ove si accogliesse il ricorso presentato da Fiom Alto Friuli, si giungerebbe al paradosso di ordinare a DM ELKTRON -al fine di eliminare i pretesi effetti nocivi asseritamente ascrivibili alla dedotta antisindacalità del suo precedente contegno- un comportamento in nulla differente, nella sostanza, da quello sino ad oggi tenuto dalla società resistente, giacché l'invocata applicazione (almeno) ai lavoratori iscritti alla Fiom del CCNL 2008, non avrebbe comunque consentito di escludere quegli stessi dipendenti dall'erogazione degli aumenti salariali introdotti nella parte economica dell'accordo separato del 2009. Non pare, pertanto, sostenibile -per evidenti ragioni di logica- che siffatta condotta, (non già semplicemente legittima od opportuna ma) dovuta per rispetto ai principi di maggior favore regolanti il rapporto di lavoro, possa al contempo imporsi come obbligatoria da un lato e, dall'altro, essere letta quale espressione di antisindacalità.

E del resto, in ultima analisi, suona non poco contraddittoria l'affermazione secondo cui il sindacato ricorrente avrebbe avuto titolo per dolersi del fatto di essere stato "*privato della possibilità di svolgere i propri poteri negoziali, e dunque di esercitare l'attività sindacale (...), nonché vulnerato nella sua immagine (anche per la risonanza mediatica che hanno avuto i fatti di cui si discute) e minacciato nella sua credibilità agli occhi dei lavoratori...*" (v. pag. 21 di 36 del ricorso), quando poi è la stessa Fiom Alto Friuli a riferire, nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, che "*tra i dipendenti della convenuta, la Fiom-Cgil conta 34 iscritti (al febbraio 2011), pari al 16,5 % della totalità dei dipendenti ...*

(e) che, in occasione delle recenti elezioni delle RSU, tenutesi il 21 e 22 dicembre 2010, ... ha ottenuto 46 voti (superiori, quindi, al numero degli iscritti), ed ora conta n. 2 rappresentanti su un totale di 5" (v. pagg. 2 di 31 ric.).

Nel confermare, pertanto, il rigetto del ricorso, le spese di lite, liquidare come in dispositivo, dovranno restare a carico della ricorrente OS.

P. Q. M.

Il Tribunale di Tolmezzo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, visto l'art. 28 L. 300/1970, così provvede:

RIGETTA

il ricorso presentato da FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM - CGIL Alto Friuli contro DM ELEKTRON S.P.A.;

CONDANNA

la ricorrente FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM - CGIL Alto Friuli al pagamento delle spese di lite a favore di controparte che, in difetto di relativa nota, liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Si comunichi alle parti.

Tolmezzo, 17.5.2011

10/5/11  
[Handwritten signature]

il G.I.

dott. Fabio Luongo

[Handwritten signature]